

**CASSAZIONE**  
**SEZ. III CIVILE**  
**1° MARZO 1993 N. 2491**

**PRESIDENTE:** IANNOTTA

**RELATORE:** NICASTRO

**PARTI:** POLIGRAFICI EDITORIALE  
 (Avv. Alberici, Sebastiani)  
 CECCARELLI E ALTRI  
 (Avv. D'Angelantonio, Paoli)

**Danno • Danno non patrimoniale • Lesione della reputazione • Elementi per la liquidazione • Condizioni sociali e attività professionale • Contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza e pari dignità • Non sussiste**

*Nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della reputazione fra gli elementi di valutazione possono essere considerati le condizioni sociali del danneggiato e la sua collocazione professionale, tenuto conto che il patema d'animo e le sofferenze morali sono ricollegabili e proporzionali anche all'inserimento del soggetto in un determinato contesto sociale e al discredito che dai fatti diffamatori ne deriva nel suo ambito.*

*La differenziazione fra soggetti lesi che ne deriva non contrasta con il precetto costituzionale della uguale parità e dignità trattandosi di individuare la maggiore o minore sensibilità del soggetto e l'esistenza dell'incidenza del danno sotto il profilo soggettivo del lesa.*

**Danno • Danno non patrimoniale • Lesione della reputazione • Momento della valutazione • Momento in cui il soggetto leso viene a conoscenza dell'illecito • Successiva morte del soggetto leso • Irrilevanza**

*Il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso, si verifica nel momento stesso in cui l'evento dannoso si realizza o, nel caso di diffamazione, nel momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza, pur dovendosi tener conto della natura istantanea o permanente dell'illecito o della sua reiterazione. Pertanto non vi incidono fatti e avvenimenti successivi quali la morte del soggetto leso.*

**Danno • Danno non patrimoniale • Lesione della reputazione • Pubblicazione della sentenza • Efficacia riparatoria**

*La pubblicazione della sentenza di condanna prevista dagli artt. 186 cod. pen. e 120 cod. proc. civ. costituisce forma di risarcimento in forma specifica con altissima efficacia riparatoria dell'onore e della reputazione dell'offeso.*

**Danno • Risarcimento in forma specifica • Pubblicazione della sentenza di condanna •**

**Modalità • Vizio di ultrapetizione • Discrezionalità del giudice • Limiti • Razionalità ed adeguatezza risarcitoria**

*Gli artt. 186 cod. pen. e 120 cod. proc. civ. attribuiscono al giudice di merito un potere discrezionale in ordine alla concreta determinazione della estensione e delle modalità della pubblicazione della sentenza di condanna, che trova un limite esclusivamente nella razionalità della pronuncia e nella sua adeguatezza ai fini del risarcimento, nonché negli specifici limiti della domanda. Il vizio di ultrapetizione sussiste solo allorché il giudice abbia esteso la pubblicazione al di là di quanto richiesto dalla parte, disponendola, ad esempio, su più giornali, laddove era stata richiesta su uno solo, o per più volte consecutive, mentre la parte l'aveva richiesta per una sola volta, ovvero ordinando la pubblicazione integrale, laddove era stata richiesta la pubblicazione per estratto (questa è l'unica modalità prevista dall'art. 120 cod. proc. civ.). I poteri del giudice sono ancor più ampi in ordine alla scelta del giornale sul quale va effettuata la pubblicazione, dacché la designazione dello stesso o degli stessi è demandata al suo giudizio esclusivo, come si evince dalla dizione letterale contenuta nell'art. 120 cod. proc. civ. e nell'art. 491, comma 1 cod. proc. pen. del 1931 e dall'art. 543.2 del nuovo cod. proc. pen.*

**S** VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con sentenza del 7 aprile 1980 il Tribunale di Firenze condannava in solido la S.p.A. Poligrafici Editoriale - Divisione « La Nazione », il direttore responsabile Piero Magi ed i giornalisti Roberto Candidi e Mario Spezi a pagare all'avv. Federico Federici la somma di L. 100.000.000, oltre gli interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale cagionatogli con la pubblicazione di alcuni articoli diffamatori.

La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza ora impugnata, mentre rigettava l'appello principale proposto dalla società Poligrafici Editoriale, in accoglimento di quello incidentale del Federici, condannava la stessa al pagamento, a titolo di risarcimento, della somma di L. 300.000.000, oltre a L. 98.750.000 per interessi già maturati, nonché alla pubblicazione del testo integrale della sentenza per due volte, con le modalità indicate, sui quotidiani « La Nazione », « La Città », « La Repubblica » ed il « Corriere della Sera ».

La Corte osservava che: a) il danno morale andava liquidato col metro equitativo, tenendo conto che le offese erano state gravissime, si erano collocate in un contesto assolutamente grave, quale la strage di Bologna, ed erano state intenzionali, nonché del fatto che il danneggiato esercitava la libera professione di avvocato, vulnerabilissima sotto il profilo della credibilità, dell'onestà, della fiducia e dell'affidabilità, e che il giornale aveva avuto altissima diffusione nel luogo di residenza del diffamato; b) il danno morale si produce tutto e subito, sicché era irrilevante la morte del danneggiato, sopravvenuta dopo sei anni; c) l'appello incidentale tardivo, relativo alla pubblicazione della sentenza, doveva ritenersi ammissibile, essendo connesso con quello principale, in quanto tale pubblicazione non è che una forma di risarcimento in forma specifica, che concorre a formare la misura complessiva.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S.p.A. Poligrafici Editoriale, affidandolo a quattro motivi.

Al ricorso resistono gli eredi del Federici, proponendo, inoltre, ricorso incidentale.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — 1. Il ricorso principale ed incidentale debbono essere, preliminarmente, riuniti, avendo ad oggetto la medesima sentenza.

2. Un primo gruppo di motivi, tanto del ricorso principale, che di quello incidentale, attiene alla liquidazione del danno.

Il ricorrente principale lamenta, in proposito, sotto vari profili, la violazione ed errata applicazione dell'art. 3 della Costituzione e degli artt.

---

\* La decisione costituisce una delle prime pronunce della Suprema Corte che affronta *ex professo* alcuni dei delicati profili del risarcimento del danno non patrimoniale per lesione della reputazione, riconoscendo la validità di taluni dei criteri adottati nella *landmark decision* Trib. Roma 27 marzo 1984 (in *Foro it.*, 1984, I, 1697).

Per una attenta disamina di questi e degli altri criteri si rinvia al cap. II del volume di V. RICCIUTO-V. ZENO-ZENCOVICH, *Il danno*

*da mass-media*, Padova, 1990, p. 55 ss.

Il punto indubbiamente più innovativo della decisione è costituito dall'importanza (« altissima efficacia ») attribuita alla pubblicazione della sentenza di condanna e al riconoscimento di un ampio potere discrezionale del giudice nel decidere sia il *quantum* che il *quomodo* della pubblicazione, andando anche oltre alle richieste della parte (sul punto v. V. RICCIUTO-V. ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, p. 125 ss.)

1226, 1227, 2056 e 2059 cod. civ.; errata applicazione dei principi regolanti l'equità; vizio nello svolgimento del ragionamento logico-giuridico per la formazione della decisione; insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

In particolare: *a*) la Corte di merito non avrebbe indicato i criteri ai quali si era ispirata nel determinare equitativamente il danno (terzo motivo, che assume, sotto questo profilo, carattere di pregiudizialità) e le ragioni per le quali aveva omesso di valutare il comportamento, la personalità e le discutibili amicizie del Federici; *b*) erroneamente, nel liquidare equitativamente il danno morale, si sarebbe tenuto conto delle condizioni sociali del danneggiato e del fatto che si trattava di un avvocato, violando con ciò il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, di cui all'art. 3 della Costituzione: le diverse condizioni sociali e professionali potrebbero avere un loro peso, del resto, solo in sede di liquidazione del danno patrimoniale, ma non ai fini del danno morale. La Corte avrebbe quindi errato applicando al danno morale i principi ed i presupposti del danno patrimoniale (primo motivo); *c*) non sarebbe stato applicato con prudenza il criterio dell'equità nella valutazione dell'intera vicenda, operando una valutazione limitata ad alcuni soltanto dei fatti addebitabili al giornale, senza tener conto delle lesioni al proprio onore che il Federici aveva già subito per eventi di cui era stato vittima, e che all'epoca ne avevano determinato il coinvolgimento in processi, di cui il giornale aveva il dovere di dare notizia (secondo motivo); *d*) la Corte di merito avrebbe, inoltre, errato nel ritenere che il danno morale si produce tutto e subito, mentre lo stesso andrebbe commisurato alla maggiore o minore durata dell'offesa: si sarebbe dovuto, conseguentemente, tener conto dell'imatura scomparsa del danneggiato (secondo motivo).

Con la seconda parte del ricorso incidentale, gli eredi del Federici, oltre alla violazione di una serie di norme processuali e delle norme che regolano la pubblicazione delle sentenze (di cui meglio si dirà in seguito), assumono ugualmente violati ed erroneamente applicati gli artt. 2059 e 2056 cod. civ., in relazione all'art. 1223 cod. civ., nonché omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.

Collegando la pubblicazione della sentenza al risarcimento, la Corte di merito sarebbe pervenuta ad una ingiusta contrazione di quest'ultimo, laddove l'obbligo della pubblicazione deriva dal reato ed è ulteriore e diverso rispetto a quello di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e non già una componente di esso. La pubblicazione sullo stesso periodico è, inoltre, obbligatoria per legge, ai sensi dell'art. 9 della legge 47/1948: la Corte avrebbe quindi errato, quanto meno, nell'inserire nel *quantum* la pubblicazione su « La Nazione ».

L'entità del danno liquidata dovrebbe, quindi, essere integrata e maggiorata della somma equivalente alla gratificazione morale derivante dalla disposta pubblicazione.

I motivi riassunti sono destituiti di fondamento.

È stato ripetutamente chiarito da questa Corte che « in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale, sfuggendo ad una precisa valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice del merito, il quale, nell'effettuare la relativa quantificazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi peculiari alla fattispecie concreta, in modo da rendere

la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento » (Cass. 18 dicembre 1987, n. 9430), precisandosi che, « a tal fine, potrà prendere in considerazione l'entità dell'offesa arrecata, l'età, il sesso del leso, il rapporto di parentela con questo, in caso di morte le condizioni economiche dell'obbligato ed il bisogno del danneggiato, la maggiore o minore sensibilità dell'avente diritto ed altri elementi del genere, non suscettibili di enumerazione e catalogazione, ma che valgono a rendere il più possibile rispondenti a criteri di equità la conversione in termini pecuniari del dolore puramente morale, che non abbia riflessi economici » (Cass. 19 aprile 1964, n. 2336, e numerose altre successive).

Con la conseguenza che, « ai fini della liquidazione equitativa », che ha fondamento diverso dal giudizio di equità di cui all'art. 114 cod. proc. civ., « il giudice del merito non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di ciascuno degli elementi in base ai quali egli forma il suo convincimento complessivo, bastando all'uopo che egli dimostri di aver tenuto presenti tutti i dati di fatto acquisiti al processo » (Cass. 10 gennaio 1986, n. 69; Cass. 11 febbraio 1987, n. 1499; Cass. 6 maggio 1988, n. 3351, etc.); « l'esercizio concreto del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., nonché l'accertamento del relativo presupposto, non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, sempre che la decisione sia sorretta da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto » (Cass. 13 luglio 1964, n. 1869; etc., e fra le più recenti, Cass. 5 marzo 1990, n. 1724, etc.).

Nella specie la Corte di merito ha esaminato tutti gli elementi possibili di valutazione, ed il giudizio espresso è immune dai vizi logici addebitatili.

Uno degli elementi da valutare può essere costituito, infatti, in relazione alla specifica fattispecie, dalle « condizioni sociali del danneggiato », e dalla sua collocazione professionale, richiamati dalla Corte di merito. Se i fatti diffamatori sono idonei ad incidere, con riferimento ad essi, sul danno patrimoniale, determinano una riduzione di clientela od in altro modo, non se ne può escludere la diversa e contemporanea incidenza su quello non patrimoniale, tenuto conto che il patema d'animo e le sofferenze morali sono ricorreggibili e proporzionali anche all'inserimento del soggetto in un determinato contesto sociale ed al discredito che dai fatti diffamatori ne deriva nel suo ambito. Non si istituisce, con ciò, una differenziazione contraria al precetto costituzionale della uguale parità e dignità (art. 3 della Costituzione), trattandosi di individuare la maggiore o minore sensibilità del soggetto e l'estensione dell'incidenza del danno sotto il profilo soggettivo del leso.

Sull'entità del danno morale non incidono, inoltre, eventuali attacchi che il soggetto abbia ricevuto da terzi, la cui valutazione rientra, comunque, nell'accertamento di fatto demandato al giudice di merito (e per la cui incensurabilità vanno richiamate le precisazioni che si è avuto modo di fare).

In ordine alla mancata considerazione della morte del Federici, avvenuta sei anni dopo i fatti, va rilevato, inoltre, che il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso, si verifica nel momento stesso in cui questo l'evento dannoso si realizza o, nel caso di diffamazione, nel momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza, pur dovendosi tener conto della natura istantanea o permanente

dell'illecito o della sua reiterazione. Con la conseguenza che la liquidazione del danno deve far riferimento al momento dell'evento dannoso ed alle caratteristiche indicate, mentre non vi incidono fatti ed avvenimenti successivi, quali la morte del soggetto leso (in tal senso già Cass. 6 maggio 1983, n. 3100, con riferimento al danno morale derivante dalla perdita della moglie, in un soggetto passato successivamente a nuove nozze).

In ordine al motivo contenuto nell'appello incidentale — nei limiti in cui qui interessa (mentre se ne tratterà, per il resto, nel paragrafo seguente) — va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la pubblicazione della sentenza di condanna prevista dagli artt. 186 cod. pen. e 120 cod. proc. civ., « non è che una forma di risarcimento in forma specifica con altissima efficacia riparatoria dell'onore e della reputazione dell'offeso » (fra le ultime, Cass. 21 aprile 1989, n. 6168). Tale è espressamente qualificata, infatti, tanto dall'art. 186 cod. pen., che dall'art. 120 cod. proc. civ. Va qui ribadito, inoltre, che — come si è avuto modo di precisare — la concreta determinazione della liquidazione rimane sottratta alla valutazione di questa Corte.

Diversamente per la pubblicazione della sentenza di condanna per reato commesso mediante stampa, prevista dall'art. 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, a termini del quale, « nel pronunciare condanna... il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza ». Quest'ultima, come è stato chiarito, « costituisce pena accessoria e non sanzione civile. Infatti detta pubblicazione consegue di diritto, obbligatoriamente, alla condanna, ed appare ispirata alla finalità di integrare e rafforzare la tutela penale, come è anche rivelato dal collegamento della pubblicazione non già alla verifica del danno cagionato dal reato, ma al reato medesimo » (Cass. pen. 28 settembre 1983, n. 7587). L'ordine di pubblicazione contenuto nella sentenza impugnata è estraneo, peraltro, a quest'ultima norma.

3. Gli ulteriori motivi attengono alla ammissibilità dell'appello incidentale, relativo alla pubblicazione della sentenza, ed ai limiti della domanda e dei correlativi poteri del giudice.

Si afferma anzitutto, da parte della ricorrente principale, l'errata applicazione degli artt. 339 e 343 cod. proc. civ. e l'avvenuta violazione dell'art. 186 cod. pen. e degli artt. 9 e 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

La Corte avrebbe errato nel ritenere ammissibile l'appello incidentale tardivo, volto ad ottenere la pubblicazione della sentenza, trattandosi di domanda autonoma rispetto a quella di risarcimento del danno morale, che aveva formato oggetto dell'appello principale.

Il problema potrebbe ritenersi superato ove si accedesse alla tesi espressa nella prima parte del primo motivo del ricorso incidentale. In esso infatti, sotto il profilo della violazione ed erronea applicazione degli artt. 120, 325, 334, 343, 346 cod. proc. civ., si sostiene (sia pure ad altri fini) che la domanda avanzata per la pubblicazione della sentenza non poteva essere considerata oggetto di appello incidentale tardivo, dacché su di essa non vi era stata soccombenza, ma semplice omissione di pronuncia da parte del Tribunale: era sufficiente, quindi, riproporla ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. (ovvero in un nuovo giudizio).

La tesi è, peraltro, da disattendere.

Occorre rilevare che l'art. 346 cod. proc. civ., limitando l'ambito del *devolutum*, attraverso la presunzione (*iuris et de iure*) della implicita rinuncia alle domande ed alle eccezioni non accolte nella sentenza di primo

grado, non espressamente riproposte in appello, non indica, in realtà, il mezzo attraverso il quale le stesse lo debbano essere.

Questa Corte ha sottolineato in proposito, da un canto, che la rinuncia implicita ha valore meramente processuale e non sostanziale, sicché non impedisce la riproposizione delle domande non esaminate (e sulle quali, quindi, non si sia formato il giudicato) in altro giudizio (Cass. 4 ottobre 1986, n. 5895; Cass. 10 marzo 1988, n. 2384, etc.), e, dall'altro, applicando il principio alla parte vittoriosa nel giudizio di primo grado, che questa non ha l'onere di proporre impugnazione incidentale per chiedere ed ottenere il riesame di quelle respinte o ritenute assorbite in prime cure, essendo a tal fine sufficiente che le stesse siano riproposte in una delle difese o comunque in sede di precisazione delle conclusioni » (Cass. 19 luglio 1986, n. 4241; Cass. 15 marzo 1986, n. 1769, etc.).

Occorre peraltro precisare che la norma, e quanto da ultimo riferito, non riguarda le domande autonome esaminate e respinte, o non esaminate, con vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ. In entrambe le ipotesi sussiste, infatti, una soccombenza e non si può parlare più di parte vittoriosa, sicché il soggetto non solo è legittimato ma è tenuto a proporre impugnazione (principale od incidentale).

È noto che, sui limiti di ammissibilità delle impugnazioni incidentali tardive sussistevano, in passato, non pochi dubbi e contraddizioni. Con la recente sent. 5 marzo 1991, n. 2331, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'art. 334 cod. proc. civ., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinatorio o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale ».

A tale principio, che sconfessa la tesi restrittiva sottesa al ricorso incidentale, questa Sezione intende adeguarsi, per i motivi espressi nella massima riportata (cfr. anche Cass., Sez. III, 4 novembre 1991, proc. n. 8097-9247/88).

Il problema posto con il motivo riassunto rimane, pertanto, superato, senza che sia necessario, sotto tale profilo, estendere l'indagine alla natura della pubblicazione della sentenza (della quale, tuttavia, si è avuto modo di trattare nel precedente paragrafo).

4. Con la seconda parte del quarto motivo la ricorrente principale denuncia, infine, un preteso vizio di *ultra* e *extra* petizione, per la parte in cui la Corte ha disposto la pubblicazione della sentenza sui quotidiani per due volte, laddove l'appellato avrebbe richiesto una sola pubblicazione, e, per di più, su giornali non rientranti tra quelli da lui indicati.

In realtà, tanto l'art. 186 cod. pen., che l'art. 120 cod. proc. civ. attribuiscono al giudice di merito un potere discrezionale in ordine alla concreta determinazione della estensione e delle modalità della pubblicazione, che trova un limite esclusivamente nella razionalità della pronuncia e nella sua adeguatezza ai fini del risarcimento, nonché negli specifici limiti della domanda. Il vizio di ultrapetizione sussiste solo allorché il giu-

dice abbia esteso la pubblicazione al di là di quanto richiesto dalla parte, disponendola, ad esempio, su più giornali, laddove era stata richiesta su uno solo, o per più volte consecutive, mentre la parte l'aveva richiesta per una sola volta, ovvero ordinando la pubblicazione integrale, laddove era stata richiesta la pubblicazione per estratto (questa è l'unica modalità prevista dall'art. 120 cod. proc. civ.). I poteri del giudice sono ancor più ampi in ordine alla scelta del giornale sul quale va effettuata la pubblicazione, dacché la designazione dello stesso o degli stessi è demandata al suo giudizio esclusivo, come si evince dalla direzione letterale contenuta nell'art. 120 cod. proc. civ. e nell'art. 491, comma 1 cod. proc. civ. del 1931 e dall'art. 543.2 del nuovo cod. proc. pen.

Nella specie l'appellante aveva richiesto la pubblicazione « a cominciare dal primo sabato », senza porre alcun limite alla sua estensione temporale, e su quattro giornali, sicché competeva al giudice delimitare il numero di pubblicazioni e di giornali (quest'ultimo entro il limite indicato), nella cui individuazione non era, invece, vincolato, dalle indicazioni degli eredi del Federici.

Tanto il secondo che il terzo motivo del ricorso incidentale sono condizionati all'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, il cui rigetto esclude, pertanto, la necessità del loro esame.

Il rigetto di entrambi i ricorsi impone la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M. — La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.